

Comune di Brienza

Provincia di Potenza

Ufficio del sindaco

SINDACOBRIENZA@RETE.BASILICATA.IT



Prot. 3516 del 30 aprile 2020

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza 29 aprile 2020, n.20 del presidente della Regione Basilicata - Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all'ingresso delle persone fisiche in Basilicata.

AVVISA

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall'estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare immediatamente tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione **800-996688**, con l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione **800-996688**, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l'autorità sanitaria competente che provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione e a sottoporre la medesima all'esecuzione del tampone ai fini della prevenzione da contagio da COVID-19. In caso di negatività del tampone, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare. In caso di risultato positivo al COVID-19, l'esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali;
3. Le disposizioni dell'Ordinanza 29 aprile 2020, n.20 del presidente della Regione Basilicata si applicano dal **4 maggio 2020** e producono i loro effetti fino alla data del **17 maggio 2020**, salva proroga nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste nell'Ordinanza 29 aprile 2020, n.20 del presidente della Regione Basilicata è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

Il Sindaco

Geom. Antonio Giancristiano